



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 44 bis – 10 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 21 dicembre 2022

20.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **DI DONATO Antonio** in qualità di Presidente della S.S. U.S. FONTANE
- S.S. U.S. FONTANE in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato – Vice Presidente

Avv. Andrea Varano – Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 27.2022-2023 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

1. **Antonio Di Donato**, nella qualità di Presidente dell'Unione Sportiva Fontane, per avere l'Unione Sportiva Fontane tesserato per la stagione sportiva 2022/23 l'atleta minorenni R. T. in assenza di un modulo di tesseramento sottoscritto dall'atleta e dai genitori esercenti la potestà genitoriale, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, Guida Pratica - Tesseramento - Stagione 2022-2023 FIPAV, nella parte in cui è previsto che "il Presidente della Società... ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo tesserativo", art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV;
2. **l'Unione Sportiva Fontane**, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere l'Unione Sportiva Fontane tesserato per la stagione sportiva 2022/23 l'atleta minorenni R. T. in assenza di un modulo di tesseramento sottoscritto dall'atleta e dai genitori esercenti la potestà



genitoriale, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, Guida Pratica - Tesseramento - Stagione 2022-2023 FIPAV, nella parte in cui è previsto che “il Presidente della Società... ha l’obbligo di garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo tesserativo”, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l’aggravante di cui all’art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV.

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall’esposto del 14/10/2022 inviato alla Procura Federale dal padre dell’atleta minorenne R. T., con il quale comunicava di aver appreso, mentre si accingeva a formalizzare il tesseramento della propria figliola presso il sodalizio Albatros Volley, che la stessa era stata tesserata in data 16/9/2022 dalla Unione Sportiva Volley Fontane senza alcuna autorizzazione da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore e senza che gli stessi avessero apposto la propria sottoscrizione in alcun modulo di tesseramento.

Aggiungeva, allegando l’immagine della relativa schermata, che in data 11/9/2022 la madre dell’atleta, aveva inviato al direttore sportivo dell’Unione Sportiva Volley Fontane, sig. Giuliano Zambron, un messaggio con cui gli comunicava la volontà della figlia di proseguire il suo percorso nella Pallavolo presso altro sodalizio.

La Procura istruiva il procedimento disciplinare e, con lettera del 25/10/2022 richiedeva al sig. Antonio Di Donato l’invio del modulo di tesseramento sottoscritto dall’atleta e dai genitori esercenti la potestà.

Con comunicazione del 28/10/2022 inviata alla Procura Federale, il sig. Di Donato dichiarava che il modulo del tesseramento era sprovvisto delle firme dei genitori dell’atleta minorenne, ma precisava che in un incontro avvenuto il 12/9/2022 con questi ultimi, aveva loro comunicato che avrebbe acconsentito a qualsiasi trasferimento, ma che per il sodalizio sarebbe stato “prezioso” comunque tesserare l’atleta.



In perfetta buona fede aveva quindi inviato il modulo di tesseramento in attesa di raccogliere la firma dei genitori in un secondo momento, facendo presente che in 43 anni di presidenza del sodalizio non aveva mai subito nessun tipo di procedimento disciplinare. Deduceva ancora, che in data 13/10/2022 aveva ricevuto una telefonata da parte della referente dell'Albatros Volley che lo aveva informato del fatto che i genitori dell'atleta avevano fatto richiesta che la ragazza giocasse con il suddetto sodalizio per la stagione 2022/2023 e di aver provveduto il giorno seguente a cedere l'atleta al citato sodalizio seguendo il consiglio del presidente del Comitato FIPAV Tre Uno cui aveva segnalato quanto accaduto.

In data 3/11/2022 la Procura Federale comunicava agli incolpati la Conclusione delle indagini, cui seguiva in data 8/11/2022 il loro Deferimento.

In data 15/11/2022 il Tribunale Federale disponeva la loro convocazione in modalità telematica per il giorno 21/12/2022.

In data 15/12/2022 perveniva a questo Tribunale memoria difensiva per gli incolpati a firma dell'avv. Prof. Pierluigi Ronzani, il quale ribadiva quanto già esposto dal sig. Di Donato chiedendo l'assoluzione degli incolpati stante la manifesta buona fede della condotta loro ascritta o in subordine il minimo della pena.

In via istruttoria chiedeva ammettersi la testimonianza del sig. Giuliano Zambron, direttore sportivo del sodalizio Unione Sportiva Volley Fontane sulle circostanze del fatto narrate e sulle rassicurazioni asseritamente date dalla madre dell'atleta.

All'udienza del 21/12/2022 compariva per la Procura l'avv. Marco Rossini il quale esponeva il deferimento e chiedeva l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare per entrambi gli incolpati; per questi ultimi compariva l'avv. Prof. Pierluigi Ronzani il quale si riportava alla memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura, risultano pacifiche ed ammesse.

Ritiene, quindi, il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta degli incolpati, consistita nel tesserare un'atleta minorenni in assenza della sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà genitoriale, comporti pacificamente la violazione delle disposizioni menzionate nell'atto di deferimento.



La Buona fede invocata dagli incolpati, peraltro in aperto contrasto con il testo del messaggio inviato per WhatsApp dalla madre dell'atleta ed acquisito agli atti, non può in alcun caso assurgere a criterio attenuante del fatto commesso stante il preciso obbligo (pag.30 Guida Pratica Tesseramento FIPAV) posto a carico del presidente del sodalizio, in sede di tesseramento on line di atleta minorenni, di garantire la completezza e l'autenticità delle firme dell'atleta e dei genitori esercenti apposte sul modulo di tesseramento.

L'aver comunque inviato il modulo ben sapendo di non aver raccolto ed autenticato le firme dell'atleta e dei genitori costituisce una grave violazione delle norme disciplinari che non può essere commessa in buona fede, ma, al limite, facendo incauto affidamento su un fatto futuro ed incerto che non comporta attenuante dell'illecito.

Ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla difesa degli incolpati stante la sua irrilevanza ai fini del decidere.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del presidente della Unione Sportiva Volley Fontane ASD, sig. Antonio Di Donato, la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre e nei confronti della ASD Unione Sportiva Volley Fontane, l'ammenda di € 300,00.

Così deciso in Roma il 26 Dicembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 gennaio 2023